



GUIDA PRATICA ai servizi forniti da ES.A.AR.CO.

Assistenza e Previdenza

Confederazione ES.AR.CO

Roma via Appia Nuova 612

0645479340 - 3895088575

Numero verde 800 584 940

INDICE

➤ PENSIONE DI VECCHIAIA	pag. 3
➤ PENSIONE DI INABILIA'	pag. 5
➤ PENSIONE AI SUPERSTITI	pag. 8
➤ PENSIONE SUPPLEMENTARI	pag. 13
➤ ACCREDITAMENTO CONTRIBUTI FIGURATIVI –SERVIZIO DI LEVA	pag. 12
➤ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	pag. 18
➤ ASSEGNO DI INVALIDITA'	pag. 21
➤ ASSEGNO SOCIALE	pag. 23
➤ BONUS BEBE' 2018	pag. 24
➤ CONTRIBUTI VOLONTARI	pag. 27
➤ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	pag. 31
➤ INDENNITA' DI ACCOMPAGNO	pag. 32
➤ INVALIDITA' CIVILE	pag. 35
➤ NASPI	pag. 44
➤ OBIS-M	pag. 46
➤ RICOSTITUZIONE E SUPPLEMENTO	pag. 47
➤ ANF 42	pag. 53
➤ INDENNITA' DI MATERNITA	pag. 51
➤ CONGEDO PARENTALE	pag. 54
➤ ALLATTAMENTO	pag. 55
➤ PREMIO ALLA NASCITA	pag. 56
➤ QUOTE SINDACALI DELGA	pag. 57
➤ QUOTE SINDACALI REVOCA	pag. 58

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- ☐ raggiunto l'età stabilita dalla legge (66 anni e 7 mesi , età da adeguare alla speranza di vita)
- ☐ perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta (minimo 20 anni di contributi).

E' una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e in alcuni casi di importo, prescritti dalla legge.

1. REQUISITO CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima **pari a 20 anni**, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo

2. REQUISITO DI ETÀ

2018: 66 anni e 7 mesi per tutti;

2019: 66 e 11 mesi;

2020: 66 e 11 mesi;

2021: 67 e 2 mesi;
2022: 67 e 2 mesi;
2023: 67 e 5 mesi;
2024: 67 e 5 mesi;
2025: 67 e 8 mesi;
2026: 67 e 8 mesi;

3. QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'identità del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Tesserino sanitario del richiedente e dell'eventuale coniuge in fotocopia
- Tesserino sanitario dei figli se conviventi con il/la richiedente anche se non a carico
- Data e luogo di matrimonio o copia sentenza di divorzio o separazione
- Codice iban del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca/Posta
- Dichiarazione dei redditi ultimo mod. 730, Redditi o CU propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificato
- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro dipendente (da presentare obbligatoriamente anche a parte)

PENSIONE DI INABILITA'

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;
- non è reversibile ai superstiti.

1. A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

2. REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E', inoltre, richiesta:

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

3. QUANDO SPETTA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

4. QUANTO SPETTA

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Modello AP 60
- Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge

- Autocertificazione dello stato di famiglia
- Modulo SS3 attestante lo stato di salute
- Dichiarazione di cessazione da qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo
- Mandato di assistenza patronato
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile o copia sentenza di divorzio o separazione
- Codice iban del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca /Posta
- Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730, Redditi o CU propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo

PENSIONE AI SUPERSTITI

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).

I superstiti dell'iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

1. A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

- il *coniuge superstite*, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all'assegno al mantenimento;
- il *coniuge divorziato* se titolare di assegno divorzile;
- i *figli*, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
- i *figli* (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i *nipoti* minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai *genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.*

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai *fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.*

Chi può essere considerato “inabile”

E' inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro (circolare n. 15 del 2009).

Chi può essere considerato “a carico”

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di:

non autosufficienza economica: tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutata. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento

mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall'effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell'avente diritto.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

2. REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D.lvo 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

3. INDENNITA' PER MORTE

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere **l'indennità per morte**, se:

- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

4. INDENNITA' UNA TANTUM

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere **l'indennità una-tantum**, se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

5. QUANTO SPETTA

L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

- 60%, solo coniuge (*);
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: *Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.*

6. CAUSE DI CESSAZIONE

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

N.B. *La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.*

7. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Modulo S01
- Autocertificazione stato di famiglia
- Certificazione di morte
- Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del deceduto
- Data del matrimonio
- Dichiarazione di non intervenuta separazione tra i coniugi
- Numero, categoria e sede di entrambe le pensioni
- Estratto contributivo del defunto se lavorava
- Conto Corrente, IBAN o numero libretto postale (mod AP02) o bancario (mod AP03) dove ricevere l'accredito
- Mandato di assistenza patronato

PENSIONI SUPPLEMENTARI

La pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un'altra e autonoma prestazione pensionistica. L'Inps, pertanto, liquida una pensione che va ad aggiungersi (da qui il termine "supplementare") a quella principale già percepita. Si tratta di una facoltà disponibile solo per i lavoratori dipendenti e dunque non è concessa ai lavoratori autonomi, ai titolari di pensione nella Gestione Separata o ai liberi professionisti.

La prestazione supplementare può essere erogata al compimento **dell'età pensionabile di vecchiaia** (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando la cessazione di attività di lavoro dipendente. In pratica bisogna attendere i **66 anni e 7 mesi** di età per gli uomini (65 anni e 7 mesi per le donne), requisiti che poi si adegueranno sulla base di quanto previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda la tempistica la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Si ricorda inoltre che la pensione supplementare **non è integrabile al trattamento minimo** (articolo 7, legge 155/1981).

Anche la gestione separata eroga una prestazione supplementare qualora l'iscritto abbia già ottenuto una pensione principale. E, peraltro, in misura più estensiva rispetto a quanto previsto nell'AGO in quanto vengono qui ammessi anche i titolari di una pensione a carico delle Casse Professionali. L'articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996 prevede infatti qualora «*gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare*».

Anche in tal caso bisogna raggiungere l'età della vecchiaia prevista nella gestione separata (66 anni e 7 mesi gli uomini e 66 anni e 7 mesi le lavoratrici parasubordinate). La prestazione può essere liquidata anche se il relativo importo risulta inferiore all'importo minimo richiesto per le prestazioni contributive (1,5 volte l'assegno sociale) (Cfr. messaggio inps 219/2013).

Si ricorda, peraltro, che in caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai suoi familiari superstiti che ne abbiano diritto può essere liquidata una **pensione supplementare ai superstiti** (di reversibilità o indiretta).

La misura del trattamento supplementare è soggetta alle normali regole di calcolo della pensione. Se i contributi da valorizzare risultano versati prima del 1996 il calcolo della prestazione è regolato con le regole retributive, se i periodi risultano collocati successivamente al 1995 la misura del trattamento viene determinata applicando il sistema contributivo. E ciò anche nel caso in cui il

richiedente possa far valere alla data del 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi presso un'altra forma previdenziale obbligatoria (cfr: [messaggio inps 331/2001](#))

ACCREDITAMENTO CONTRIBUTI FIGURATIVI - SERVIZIO DI LEVA

I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell'interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale.

Condizione essenziale per poter ottenere l'accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria, particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli.

L'accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria.

1. REQUISITI

Può essere richiesto dai lavoratori iscritti:

- nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- nei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.

L'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto anche in caso di decesso avvenuto in data anteriore al 30 aprile 1969.

2. ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati:

- successivamente al 30 giugno 1920, per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi;
- tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, nella seconda guerra mondiale.

I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata.

I periodi di licenza sia con assegni sia senza assegni, che si collocano tra l'inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati.

Possono, quindi essere accreditati, anche se seguiti da congedo, periodi di:

- licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
- licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati;
- licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
- licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
- licenza coloniale;
- licenza illimitata o straordinaria in attesa di disposizioni concesse nel corso e al termine della seconda guerra mondiale, comprese quelle relative a periodi successivi all' 8 settembre 1943 se sul foglio matricolare è stata posta l'annotazione che il militare è stato "considerato in servizio";
- licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
- licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
- licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.

Sono, inoltre, accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, i periodi:

- di servizio militare prestato nelle Forze armate austriache, dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1920, da cittadini dei territori già facenti parte dell'Impero Austro – Ungarico;
- per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane in data successiva all'8 settembre 1943;
- di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio anche se successiva al 15 ottobre 1946;
- di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
- di servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946) dagli altoatesini e dalla persone residenti nelle sono a lingua mista di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana, se non hanno preso parte ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie;

- di servizio prestato nelle formazioni dell'Unione nazionale protezioni antiaerea (U.N.P.A.) dal personale maschile mobilitato durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946);
- di servizio prestato nel soppresso Corpo di Polizia dell'Africa Italiana (P.A.I.);
- di servizio prestato nella disciolta Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) se ha dato luogo a variazioni sul foglio matricolare o sullo stato di servizio e se non è stato riconosciuto ai fini del particolare trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione o corresponsione di una indennità "una tantum");
- di servizio prestato come militarizzati, successivamente al 10 giugno 1940 e il 15.10.1946, dai dipendenti di amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici ovvero di aziende private purché attestati dalla competente autorità militare;
- di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l'assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
- di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario";
- il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico dello Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa effettuata a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322.

L'accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:

- detenzione in attesa di giudizio se seguita da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
- licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
- diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
- assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
- licenza concessa per motivi privati o a domanda;
- servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), dopo l'8 settembre 1943;
- servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.

3. REQUISITI CONTRIBUTIVI

Per ottenere l'accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se è successivo al periodo di servizio militare ed è riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).

4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'Identità
- Tessera sanitaria
- Foglio matricola
- Foglio di congedo
- Modello ECO 2

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

E' un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, TBC).

- LAVORATORI DIPENDENTI
- PENSIONATI
- TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE

1. A CHI SPETTA

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:

- Richiedente
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi

natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori adEuro 1.032,91.

Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).

2. LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata:

- dai **lavoratori dipendenti** privati al datore di lavoro con modello **ANF/DIP (SR 16)**
- dai **lavoratori titolari di prestazioni previdenziali** alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello **ANF/PREST (SR 32)**
- dai **pensionati da lavoro dipendente** alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 **anzianità**, AP 02 **vecchiaia** e AP 57 **VO IO**).

I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it.

Ogni domanda vale per il periodo **01/07 – 30/06** e ogni anno va ripresentata per poter continuare ad avere erogati gli assegni.

3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda:

- l'autorizzazione (ANF 43), da richiedere all'Inps con apposito modello ANF42 (SR03), solo nei casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR 16)
- il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.

I titolari di prestazioni previdenziali ed i pensionati devono allegare per specifiche situazioni la documentazione prevista nei rispettivi modelli.

4. DA E FINO A QUANDO SPETTA

In presenza dei requisiti previsti dalla Legge (art.2 Legge n.153 del 1988) l'assegno spetta dall'inizio dell'attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il

diritto all'assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio) nei limiti della prescrizione quinquennale.

L'assegno spetta fino alla cessazione dell'attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

5. QUANTO SPETTA

La misura dell'assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

6. CHI PAGA

L'assegno è anticipato sulla busta paga dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti privati ed è pagato direttamente dall'INPS in presenza di particolari situazioni (es. ditte cessate o fallite) nonché nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali e dei pensionati da lavoro dipendente.

In alcune condizioni l'assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore, pensionato o titolare di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.

ASSEGNO DI INVALIDITA'

L'assegno di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile **ricompresa tra il 74% ed il 99%**. Come per la pensione di invalidità civile parliamo di un sostegno a **carattere assistenziale**, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali.

REQUISITI

- La prestazione, introdotta dall'articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani **residenti in Italia**; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari
- Il beneficio, come accennato, può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i **18 e i 65 anni**. Dal 1° gennaio 2016 il limite massimo per il riconoscimento del sostegno è stato elevato a **65 anni e 7 mesi** e, per gli anni successivi, dovrà essere adeguato ai sensi della speranza di vita.
- Per avere diritto **all'assegno di invalidità civile** gli interessati devono rispettare determinati limiti **reddituali** che, per l'anno 2017 non possono eccedere il valore di **4.800,38 euro**. Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Come per la pensione di inabilità civile la valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico e non, anche, del coniuge o degli altri familiari.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione è concessa per **13 mensilità** con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'invalidità, **non è reversibile** ai superstiti ed è pari, per il 2017, a **279,47 €** al mese.

Per l'anno 2018 l'importo dell'assegno è di **282,55 euro** e viene corrisposto per **13 mensilità**.
Il **limite di reddito** personale annuo per il 2018 è pari a **4.853,29 euro**.

L'articolo 3 della legge 118/1971, richiede che l'interessato **non svolga alcuna attività** nè di natura subordinata nè autonoma. A tal fine il titolare dell'assegno deve annualmente trasmettere all'Inps una autocertificazione nella quale dichiarare di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS. Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 euro annui) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l'interessato possa comunque ottenere il beneficio.

DURATA

La prestazione, come indicato, spetta sino a **65 anni e 7 mesi di età** (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma **automaticamente** in assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile.

MAGGIORAZIONE SOCIALE

Anche l'importo base dell'assegno di invalidità al pari della pensione di invalidità civile può subire un aumento di **10,33 euro** al mese (per tredici mensilità) qualora il **titolare ed il coniuge** non possiedano redditi superiori ad un determinato importo. L'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 riconosce, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2001 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare: **a)** non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2018 questo valore è pari a **5.824,29€**); **b)** non possieda, **se coniugata**, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2018 questo limite è pari a **11.649,82€**). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal **1° gennaio 1996** in sostituzione della pensione sociale prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969.

REQUISITI:

La prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno **65 anni e 7 mesi di età** (requisito da adeguare alla speranza di vita). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i **cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia**. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la **residenza effettiva** in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero comporta la perdita dell'assegno.

La disciplina è stata modificata dalla Legge Fornero del 2011 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno. Da questa data, pertanto, l'età minima per il riconoscimento del trattamento assistenziale passerà a **66 anni e 7 mesi**.

L'importo dell'assegno è pari a **453,00 euro** per tredici mensilità. Per l'anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'assegno in **misura intera** i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in **misura ridotta** i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute **IRPEF**.

La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l'assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo **se non si possiede alcun reddito**; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).

In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 248 euro (453-200€).

LA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una **quota fissa** non soggetta a perequazione pari a **12,92 euro al mese** per coloro che hanno un'età superiore a **65 anni** (articolo 70, co. 1 legge 388/2000). Dal 2002, inoltre, per i pensionati con almeno **70 di età** (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) la maggiorazione base è stata **incrementata** di una cifra variabile fino al raggiungimento del cd. milione delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001), cioè € 638,38.

ASSEGNO SOCIALE DERIVANTE O SOSTITUTIVO DELL'INVALIDITA' CIVILE

Si ricorda che ai soggetti titolari dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità civile (ex legge 118/1971) o agli invalidi civili ultra65enni spetta, al compimento del 65° anno (e 7 mesi), l'**assegno sociale sostitutivo o derivante** dall'invalidità civile. In tali casi l'assegno sociale si comporta in modo completamente diverso rispetto a quanto sopra esposto. In particolare, con riferimento al reddito, si continua a prendere in considerazione solo quello **personale dell'invalido** (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti rispettivamente per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilità civile (cfr: Circolare Inps 86/2000). Che risultano più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, **non è soggetto al meccanismo di riduzione** in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in **misura piena** come accade per le prestazioni di InvCiv.

Anche la misura dell'assegno è diversa rispetto all'assegno sociale per i normodotati. In particolare la prestazione spetta in misura fissa pari a **364,90 euro al mese** maggiorabile sino a 448,07 € in funzione di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia. Anche l'assegno sostitutivo è soggetto poi agli incrementi delle maggiorazioni previste dall'articolo 70, co. 1 della legge 388/2000 e dell'articolo 38 della legge 448/2001 al ricorrere delle rispettive condizioni.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente e del coniuge
- Autocertificazione dello stato di famiglia
- Dichiarazione di cessazione da qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo
- Mandato di assistenza patronato
- Data e luogo di matrimonio o variazione dello stato civile o copia sentenza di divorzio o separazione
- Codice iban del conto corrente su cui accreditare la pensione in Banca /Posta
- Dichiarazione dei redditi ultimo anno mod. 730, Redditi o CU propri e dell'eventuale coniuge
- Se riconosciuti invalidi civili, ultimo verbale di invalidità in originale
- Se titolari di altre pensioni, documenti relativi alle stesse
- Estratto contributivo e/o certificativo

BONUS BEBE' 2018

È un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, da corrispondere fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'identità e tessera sanitaria della madre
- Modello ISEE
- Codice fiscale del nascituro
- Modello SR163
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria in fotocopia
- Stato civile del richiedente ed eventuale data (matrimonio, divorzio, separazione)

CONTRIBUTI VOLONTARI

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, per:

- perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
- incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.

L'autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro(subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

- sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia, ecc...);
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc...) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall'art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
- attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.

Possono richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

INDICE:

1. A COSA SERVONO
2. REQUISITI
3. DA QUANDO SI PAGA
4. COME SI PAGA
5. QUANTO SI PAGA
6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
7. ITER BUROCRATIVO

1. A COSA SERVONO

Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).

2. REQUISITI

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva (obbligatoria), confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione, riscatto ed alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC ed aspettativa per motivi politici o sindacali)

3. DA QUANDO SI PAGA

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:

- primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

4. COME SI PAGA

I contributi volontari possono essere versati:

utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www.inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari

online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.

telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all'operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:

- arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.

I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

5. QUANTO SI PAGA

Per i lavoratori dipendenti, l'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

SPETTA A:

- operai agricoli a tempo determinato
- piccoli coloni
- compartecipanti familiari
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

31 marzo di ogni anno

REQUISITI:

L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori che abbiano:

- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dell'anno precedente (tale requisito puo' essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purchè l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'identità e tessera sanitaria
- Modello SR25
- Mod. SR163

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980, alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano **nell'impossibilità di deambulare** senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, **non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita**, necessitano di un'assistenza continua.

I DESTINATARI

L'indennità viene erogata a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo a condizione, sempre, che siano residenti nel nostro territorio. Per il riconoscimento del beneficio **non sono previsti limiti minimi e massimi di età**. Quest'ultima, infatti, pur incidendo nel sistema di valutazione del requisito medico legale, non rileva ai fini dell'attribuzione delle prestazioni che può essere riconosciuta ad ogni soggetto che si trova nelle condizioni richieste dalla legge dal momento della nascita fino al momento della morte.

Possono ottenere la prestazione i soggetti che vantino il riconoscimento di **una invalidità civile totale e permanente del 100%** accompagnata: a) **dalla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore**, ovvero; b) **dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita** e conseguente necessità di un'assistenza continua. Tale stato si realizza quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente **un soggetto normale di corrispondente età** e che rendono, pertanto, il minorato, bisognoso di assistenza.

Per gli **ultrasessantacinquenni e i minori** il diritto all'indennità è subordinato invece alla condizione che essi abbiano difficoltà **persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età** (art. 6 D.Lgs. 509/1988). Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni o infrasessantacinquenni invalidi civili. In questa ipotesi, pertanto, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza delle impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona di pari età. Quindi anche le persistenti difficoltà con residue funzioni, per quanto ridotte esse siano, potranno legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

L'IMPORTO

L'assegno per l'anno 2018 è pari a **516,35 €**, spetta per 12 mensilità e, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è **esente da Irpef**, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L'indennità, inoltre, non è reversibile ai superstiti e viene erogata al "*solo titolo della minorazione*" cioè a **prescindere** dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell'avente diritto.

LA DOMANDA

I requisiti vengono accertati da una Commissione **operante presso ogni Asl**. Il verbale emesso viene poi verificato dall'Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un'ulteriore visita. Questo l'iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell'invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell'insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all'Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l'indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). L'assegno viene corrisposto, in presenza dei **requisiti sanitari**, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Un'importante novità contenuta dall'articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell'indennità anche per mesi. Inoltre ai sensi del comma 6 del predetto articolo 25 se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno si porta dietro l'indennità con l'aggiunta della pensione di inabilità civile senza la necessità di nuove viste e accertamenti.

CUMULABILITA' DELLA PRESTAZIONE

L'indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per **invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio**. Le norme che regolamentano tali benefici per gli invalidi divenuti tali per le cause sopra descritte prevedono, infatti, a determinate condizioni, il riconoscimento a loro favore di **specifiche indennità di accompagnamento** in importi che possono anche differire rispetto alla appena descritta prestazione. In questi casi l'articolo 1, co. 4 della legge 508/1988 prevede giustamente che tali prestazioni, in quanto aventi ad oggetto sempre la tutela della *non autosufficienza*, non possono essere cumulati tra loro. E' riconosciuta, tuttavia, al percettore la facoltà di optare per il trattamento di importo più favorevole. Del pari la prestazione non risulta cumulabile con l'assegno per l'*assistenza personale e continuativa per i pensionati di*

inabilità previsto dall'art. 5 della legge 224/1984 nè con l'**indennità di frequenza** (art. 3, legge 289/1990). Anche in questi casi la legge consente la possibilità di scegliere il sussidio più conveniente.

L'indennità è cumulabile, invece, con tutti gli altri **trattamenti assistenziali** (in particolare con la pensione di inabilità civile che spesso viene erogata assieme all'accompagnamento se ricorre il necessario requisito reddituale) e **previdenziali** (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza. L'articolo 2 della legge 429/1991 prevede, peraltro, che alle persone affetta da distinte menomazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l'indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni. La prestazione, peraltro, è **compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito**.

INVALIDITA' CIVILE

DEFINIZIONE (L. 118/71 – art. 2)

Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18 , che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalidi anche i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I ciechi e i sordi dispongono di norme specifiche (legge 382/70, 138/01 e legge 381/70 e di associazione apposite (UIC, ENS). Le invalidità riconosciute da eventi di lavoro, di guerra o servizio non sono considerate ai fini dell'invalidità civile.

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

- **richiesta del certificato medico curante:** Il cittadino deve richiedere il certificato introduttivo al proprio medico di fiducia (medico certificatore) ,utilizzando l'apposito modulo digitale predisposto dall'ente (Modulo INPS AP68). Completata l'acquisizione del certificato, la procedura genera una ricevuta sulla quale è presente il numero del certificato che l'utente dovrà riportare nella domanda di accertamento per l'abbinamento dei due documenti, che il medico consegna all'interessato. L'accertamento dell'invalidità civile può essere richiesto contemporaneamente a quello dell'handicap presentando un'unica domanda.
- **presentazione della domanda all'Inps:** Una volta trasmesso il certificato, il cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda telematica all'INPS. In questa fase la domanda viene abbinata al numero attribuito al certificato digitale.
- **convocazione alla visita medica e la visita medica:** Per ogni domanda inoltrata per via telematica ed in tempo reale all'INPS, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda stessa. Il sistema genera un calendario provvedendo all'assegnazione del luogo, della data e dell'orario per la visita medica la quale deve avvenire entro un tempo massimo di 30 giorni, che si riducono a 15 nei casi di patologie oncologiche. Segue una lettera di invito a visita dove sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita).

La visita viene espletata presso la Commissione della Azienda USL competente la quale dall' 1 gennaio 2010 è integrata dal medico INPS . Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. In tali casi il medico certificatore dovrà compilare e inoltrare per via telematica il certificato di richiesta di visita domiciliare almeno 5 giorni prima della data

eventualmente già fissata per la visita ambulatoriale. Al termine della visita, viene redatto un verbale elettronico con il giudizio medico legale che potrà essere approvato all'unanimità e in tale caso, una volta validato dal Responsabile del Centro

Medico Legale dell'INPS, il verbale sarà trasmesso da parte dell'ente presso il domicilio del cittadino richiedente.

- **spedizione del verbale:** Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente il giudizio finale per gli usi amministrativi. Qualora dal riconoscimento derivi un beneficio economico, l'interessato verrà invitato a completare online o tramite un patronato la domanda con i dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio economici e sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo con l'immediata verifica dei requisiti al fine di contenere al massimo i tempi di concessione. I benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda di accertamento.
- **eventuale ricorso:**
Dall'1.1.2012 la nuova ed unica modalità di introduzione delle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, è l'accertamento tecnico preventivo (ATP), introdotto dall' art. 38 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in L. 111/2011.
In sintesi la procedura:
 1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
 2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
 3. Il Giudice nomina un proprio consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche un medico INPS;
 4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
 5. Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
 6. Se l'INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
 7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all'emissione della sentenza definitiva.
 La sentenza è inappellabile.
- **eventuale domanda di aggravamento:** Le domande intese ad ottenere un aggravamento delle condizioni invalidanti devono essere corredate da documentazione sanitaria comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato proposto ricorso (o la nuova procedura di accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso né se e in corso l'accertamento tecnico preventivo.
- **visita di revisione:** nel caso in cui sia prevista la revisione per la permanenza dei requisiti sanitari, si conservano tutti i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative) anche alla scadenza del verbale in attesa di nuovo accertamento. Si precisa che la convocazione dell'utente a nuova visita è a carico dell'INPS che provvederà anche ad effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

BENEFICI E PERCENTUALI DI INVALIDITA' CIVILE

Fino al 33% Nessuno

Dal 34% Riconoscimento dello stato di invalido; Diritto a prestazioni protesiche/ortopediche

≥ 46% Riconoscimento dello stato di invalido ai fini lavorativi: Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; Esonero contributivo nelle coop. Sociali

≥ 51% Congedo straordinario per cure

≥ 67% Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, in connessione alle infermità invalidanti; Tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio; Eventuali agevolazioni per tessere tranviarie; Agevolazioni per graduatorie case popolari; Agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE)

Dal 74% Assegno mensile di assistenza per invalidi tra i 18 e i 65 anni di età in presenza di reddito ed altri requisiti stabiliti per legge

Dal 75% Solo per i lavoratori dipendenti: Contribuzione figurativa ai fini pensionistici

100% Pensione di inabilità per invalidi tra i 18 e i 65 anni di età in presenza di limiti reddituali personali; esenzione totale dal ticket sanitario (escluso farmaci di fascia C); Compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità

Minori con difficoltà persistenti: Indennità di frequenza fino ai 18 anni, se non è superato il reddito stabilito per legge e se c'è frequenza a scuole o riabilitazione

Indennità di Accompagnamento: Senza limiti di età e di reddito, concesso agli inabili, minori e agli ultra—65enni che non siano in grado di: deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza.

1. ISTANTE MINORENNE

Rientrano in questa categoria i soggetti con età compresa tra 0 e 18 anni. Possono presentare richiesta di invalidità anche i bambini con problemi di ritardo o iperattività.

Per la richiesta di invalidità di ISTANTE MINORENNE servono i seguenti documenti:

- Certificato medico telematico (on-line)
- Carta d'identità e tessera sanitaria del minore (se non possiede carta d'identità deve farla)
- Mandato di Assistenza (NB: l'assistito è il minore, ma firmano il mandato i genitori)
- Carta d'identità e tessera sanitaria di entrambi i genitori
- Modello Istante minorenne AP 67

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA PER I MINORI

REQUISITI:

- Minore di anni 18 a cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz;
- Ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

Spetta ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Ai sensi del D.L. 90/2014, art. 25, comma 5 e comma 6:

-i minori già titolari di indennità di frequenza possono presentare la domanda di accertamento dell'invalidità civile sei mesi prima del compimento dei 18 anni e vedersi riconosciute, in via provvisoria, al

compimento della maggiore età le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa: se ricorrono gli estremi, le prestazioni verranno concesse in via definitiva, mentre qualora l'esito della valutazione sanitaria e socio-economica non rispetti i requisiti fissati dalla legge, l'Inps procederà al recupero delle somme anticipate dopo il compimento della maggiore età;

-per i minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità o di comunicazione per sordità, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome di Down, al compimento del 18° anno di età è prevista la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari. Le prestazioni saranno erogate in automatico, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

2 ISTANCE MAGGIORENNE

Si parla di istante maggiorenne per i soggetti di età superiore ai 18 anni.

Da precisare che un minore a cui venga riconosciuta invalidità, al compimento del 18° anno di età va ripresentata la domanda di Istante Maggiorenne per poter godere dei benefici derivanti.

Per la richiesta di invalidità di ISTANTE MINORENNE servono i seguenti documenti:

- Certificato medico telematico (on-line)
- Carta d'identità e tessera sanitaria del soggetto invalido
- Mandato di Assistenza
- Modello Istante minorenni AP 66

3 MODELLO AP 70

Per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile è necessario trasmettere una serie di documenti:

- Carta d'identità e tessere sanitaria del soggetto interessato
- Codice IBAN (o copia libretto)
- Mandato di assistenza
- Modello AP70 (valido sia per minorenni che per maggiorenni)

Se il soggetto è minorenne servono anche i documenti di entrambi i genitori e i certificati di frequenza scolastica e centri riabilitativi. Si precisa che per il minorenne il modello AP70 va ripresentato ogni anno e i certificati di frequenza vanno rinnovati a settembre di ogni anno fino al raggiungimento dei 6 anni, dai 6 ai 13 si rinnovano in automatico e dai 13 ai 18 vanno rinnovati nuovamente ogni anno.

2. REQUISITI PER INDENNIZZO INVALIDITA'

I minorenni hanno diritto ad un'indennità di frequenza, fino al raggiungimento del 18° anno di età.

Dal 18° anno, non sempre si ha diritto a ricevere un indennizzo dall'INPS per lo stato di invalidità. Vi sono dei requisiti ben precisi.

In maniera generale possiamo riassumerli così:

- 18 - 65 anni: per percepire l'indennizzo deve essere riconosciuto almeno il 75% di invalidità;
- dai 65 anni in poi bisogna avere, necessariamente, riconosciuto l'accompagnamento.

Nei casi in cui viene riconosciuto l'accompagnamento, non vi sono limiti reddituali. In caso contrario, invece, perché venga erogato l'indennizzo non devono essere superati dei limiti di reddito ben precisi, meglio descritti dai 3 esempi seguenti:

1. Invalido al 76% di 40 anni disoccupato, sposato e il coniuge lavora. Se i redditi del coniuge sono superiori a € 11.500 non spetta l'indennizzo;
2. Invalido al 76% di 40 anni che lavora, sposato ma coniuge disoccupato. Se il reddito supera € 4.800 non spetta l'indennizzo;
3. Invalido al 76% di 40 anni, sposato ed entrambi i coniugi lavorano. I redditi dell'invalido non devono superare € 4.800 e quelli del coniuge € 11.500 per poter avere l'indennizzo. In questo caso le 2 condizioni devono coesistere, non basta l'esistenza di uno dei due requisiti.

Ai fini dell'accertamento dei redditi, sia dell'invalido che del coniuge, vanno allegati i redditi degli ultimi 2 anni.

SORDI CIVILI

PENSIONE **Requisiti:**

- Spetta ai sordi di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- Possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti annualmente;
- Al compimento del 65° anno di età la pensione viene trasformata in assegno sociale a carico dell'INPS.

**INDENNITÀ DI
COMUNICAZIONE
REQUISITI:**

- Spetta al solo titolo della minorazione senza limiti di età e di reddito.

CIECHI CIVILI

PENSIONE

REQUISITI

- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età;
- Possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti annualmente. È compatibile con altri trattamenti per invalidità a qualsiasi titolo.

**INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO
REQUISITI:**

- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età; L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro e di servizio. È prevista la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole;
- La legge 31 dicembre 1991, n.429, consente altresì dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.

LA LEGGE 104/1992 : HANDICAP

DEFINIZIONI:

“È persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata

o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorative e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

L'intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap e una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.

Il requisito della gravità si configura quando la persona ha necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il riconoscimento dello status di handicap da luogo alle seguenti:

- Agevolazioni lavorative
- Permessi orari retribuiti
- Esenzione da lavoro notturno
- Agevolazioni tributarie: spese mediche, assistenziali e sanitarie
- Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici
- Spese sanitarie e di assistenza specifica, per servizi domestici, per assistenza personale, auto.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

La “Legge 68” è la norma quadro che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Aventi diritto:

I soggetti aventi diritto sono previsti dall'art. 1 della L. 68/99 tra cui:

- ☐ persone con grado di invalidità civile $\geq 46\%$
- ☐ persone invalide del lavoro con grado di invalidità $\geq 34\%$ (INAIL)
- ☐ persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi n. 381 e 382 del 1970 e successive modifiche
- ☐ persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazione ex TU del DPR 915/78 e successive modifiche

Inoltre:

- ☐ essere disoccupati ed iscritti negli elenchi del collocamento ordinario (per i disabili occupati sono previste soglie di reddito minimo che consentono comunque l'iscrizione)
- ☐ avere assolto gli obblighi scolastici e avere compiuto 15 anni

COME SI LEGGONO I VERBALI

IL VERBALE DELL'INVALIDITÀ CIVILE (LEGGE 118/71)

- ☐ **Non invalido** — assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3 non viene garantito alcun diritto derivante dallo status di invalido civile
- ☐ **Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%** (art. 2 e 13, L. 118/1971): non si ha diritto ad alcuna provvidenza economica
- ☐ **Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%** (artt. 2 e 13, L. 118/1971): viene riconosciuto il diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza
- ☐ **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa** (artt. 2 e 12, L. 118/1971): **100%** viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità (se di età compresa tra i 18 e i 65 anni) MA NON all'indennità di accompagnamento
- ☐ **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** (L. 18/1980 e L. 508/1988) (oppure) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988): viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità
- ☐ **Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età oppure con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz** (L. 289/1990): ha diritto all'indennità di frequenza
- ☐ **Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione** (L. 382/1970 e L. 508/1988): viene riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità speciale per ciechi parziali
- ☐ **Cieco assoluto** (L. 382/1970 e L. 508/1988): viene riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- ☐ **Sordo** (L. 381/1970 e L. 508/1988): viene riconosciuto il diritto alla pensione per sordi e all'indennità di comunicazione
- ☐ **Invalido ultra65enne (100%) con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età** (art. 9 D.Lgs. 509/1988): non dà diritto ad alcuna provvidenza economica
- ☐ **Minore (oppure) Invalido ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** (L. 18/1980 e L. 508/1988) oppure **invalido ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** (L. 18/1980 e L. 508/1988): viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento

IL VERBALE HANDICAP (LEGGE 104/1992)

- ☐ Persona non handicappata
- ☐ Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992): NON è stata riconosciuta la connotazione di gravità
- ☐ Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992): È stata riconosciuta la connotazione di gravità e dei benefici da essa derivanti

DISOCCUPAZIONE NASPI

La Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASPI) è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata ASPI e MiniAspi. E' una prestazione erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. La disoccupazione Naspi e' erogata dall'inps su domanda richiesta dall'interessato.

A CHI SPETTA

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

TERMINE PER PRESENTAZIONE DOMANDA

Entro 68° giorno dal licenziamento.

L'indennizzo di disoccupazione sarà erogato per un importo pari al 75% della media della paga degli ultimi 4 anni e per la metà delle settimane per il quale è stata presa come base.

Successivamente il soggetto titolare di Naspi si deve recare munito della ricevuta rilasciata dal patronato all'ufficio di collocamento per firmare la dichiarazione di immediata disponibilità.

REQUISITI:

- stato di disoccupazione
- almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio dello stato di disoccupazione.
- Il richiedente non deve aver dato dimissioni volontarie nell'ultimo rapporto di lavoro.

La sua durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni. La domanda va presentata entro 63 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Carta d'identità e tessera sanitaria
- Ultime 3 buste paga
- Modello SR163
- Certificato di disoccupazione
- Scheda anagrafica
- Per Assegni Nucleo Familiare: Certificazione Unica, Carta d'Identità e tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE sono necessari i documenti di tutti i componenti del nucleo familiare e certificazione unica di entrambi i coniugi.

Se soggetto separato, per avere gli assegni deve avere autorizzazione dell'INPS.

OBIS-M

È un certificato di pensione, dove sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato e l'eventuale tutore o rappresentante legale.

All'inizio di ogni anno, l'Inps mette a disposizione del pensionato il modello Obis/M dove sono riepilogate tutte le informazioni relative alle pensioni Inps che sono in pagamento:

- l'aumento che viene calcolato ad ogni inizio d'anno (perequazione automatica);
- gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e di tredicesima, se dovuta;
- gli importi mensili netti;
- le ritenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali, se dovute;
- le detrazioni di imposta applicate;
- le quote associative;
- la trattenuta per incumulabilità con l'attività lavorativa;
- il contributo di solidarietà.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per richiedere una copia del certificato OBIS-M servono:

- Mandato
- Carta d'identità richiedente (valida)
- Tessera Sanitaria

RICOSTRUZIONE E SUPPLEMENTO

Ricostituzione

La ricostituzione della pensione consiste in una **variazione dell'importo della pensione determinata dall'accREDITAMENTO di contribuzione versata o dovuta** per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa. I contributi non accreditati (sia effettivi che figurativi), relativi a periodi precedenti alla decorrenza di pensione (e quindi non calcolati in sede di relativa liquidazione), determinano una quota pensionistica che può essere aggiunta, in epoca successiva, all'importo in godimento, presentando un'apposita domanda, indicata come "ricostituzione".

Il ricalcolo della pensione, tramite la ricostituzione, ha effetto dalla decorrenza originaria del trattamento interessato, nei limiti della prescrizione decennale.

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:

- accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
- esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
- modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Supplemento

I contributi (sia effettivi che figurativi) accreditati o versati successivamente alla decorrenza della pensione, determinano una quota pensionistica che può essere aggiunta all'importo in godimento, tramite un'apposita domanda, indicata come "supplemento".

Tale quota è riconosciuta anche al titolare di pensione liquidata con 40 anni di contribuzione.

La domanda stessa può essere presentata:
a) dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione (o dalla decorrenza del precedente supplemento)
oppure

b) per una sola volta, dopo che siano trascorsi soltanto 2 anni dalla data di decorrenza della pensione (o dalla decorrenza del precedente supplemento), a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile.

La L. 214/2011 ha modificato l'età pensionabile, elevando i requisiti anagrafici. Tuttavia, per i seguenti soggetti, rimane cristallizzato il requisito anagrafico vigente alla data del 31.12.2011:

- a. titolari di pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011;
- b. titolari di pensione di anzianità che hanno perfezionato entro il 31.12.2011 anche l'età pensionabile prevista dalla normativa previgente;
- c. lavoratori che hanno perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011, anche se la decorrenza è successiva a tale data (finestre mobili).

Verrà, invece, applicato il nuovo requisito anagrafico previsto dalla L. 214/2011 (considerando anche gli incrementi legati alla speranza di vita) per i seguenti soggetti:

- a. titolari di pensione di anzianità (nel sistema retributivo o misto) anteriormente al 1° gennaio 2012 che non hanno perfezionato entro il 31.12.2011 il previgente requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia;
- b. titolari di pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (cosiddette quote) anteriormente al 1° gennaio 2012 che non hanno perfezionato entro il 31.12.2011 il previgente requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia;
- c. coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il supplemento della pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

ANF 42

Per includere determinati familiari nel nucleo e/o per avere diritto all'aumento dei limiti di reddito che determinano l'assegno è necessario compilare questo modulo per ottenere l'autorizzazione, da allegare alla domanda di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti (Modulo ANF/DIP). Il modulo va presentato all'ufficio Inps della propria zona di residenza o può essere inviato per posta. Deve essere compilato anche nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non è separato legalmente ed effettivamente o divorziato, non ha firmato la dichiarazione di responsabilità prevista nell'ANF/DIP. L'autorizzazione richiesta viene rilasciata dall'Inps con il modulo ANF43, che deve essere consegnato al datore di lavoro allegato alla domanda di assegno.

Documenti da allegare necessari nei casi di seguito indicati

Le dichiarazioni di responsabilità, indicate tra i documenti da allegare, sono dichiarazioni sostitutive (di certificazioni o di atti di notorietà) che devono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale o accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, come le dichiarazioni incluse nel modulo.

Per i figli ed equiparati* di coniugi legalmente separati o divorziati

la dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze

Per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente

la documentazione dell'Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità

Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore

la dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell'ex

coniuge o dell'altro genitore

Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti

la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato

se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero

se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare

residente all'estero o il formulario E401** opportunamente compilato

se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri

dell'Unione Europea: il certificato di residenza o l'autocertificazione e il formulario E205**

se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia

rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari

valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano

Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:

la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i

la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i

perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura

la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si

impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori

** Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti viventi di età inferiore a 18 anni a carico dell'ascendente diretto.*

**** Moduli disponibili presso i nostri uffici o sul sito dell'Istituto www.inps.it**

INDENNITA' DI MATERNITA'

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

A CHI SPETTA

- lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
- lavoratrici a domicilio
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l'aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche

TERMINE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

Il periodo di astensione dal lavoro della relativa indennità riguarda:

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto);
l'eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
- i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.

Per poter avvalersi di questa facoltà è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico aziendale (se previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del

medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.

La legge italiana considera l'**interruzione di gravidanza** che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione, dunque oltre il sesto mese, un vero e proprio parto. In questa malaugurata eventualità dunque, la mamma ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, dunque per 5 mesi. La lavoratrice ha inoltre diritto di avvalersi della facoltà di riprendere l'attività lavorativa.

Per quanto concerne le lavoratrici **dipendenti** e le **parasubordinate**, il trattamento economico erogato

durante la maternità obbligatoria consiste in un'indennità economica giornaliera posta a carico dell'INPS pari all'**80% della retribuzione media globale giornaliera** del periodo di paga immediatamente precedente l'inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi ricorrenti della retribuzione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- mandato di assistenza
- documento d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori
- stato civile del richiedente ed eventuale data (matrimonio, divorzio, separazione)
- SR163 – Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito
- certificato del medico attestante data presunta del parto
- ultima busta paga
- estratto contributivo

Prescrizione del diritto all'indennità

Il diritto all'indennità **si prescrive nel termine di un anno** che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo

di maternità/paternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati

presentino all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento

della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a

mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

In caso di **adozione o affidamento nazionale di minore** di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell'ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

Per le **adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali**, di cui alla legge 184/1983, il congedo spetta per i 5 mesi successivi all'ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell'ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, nè indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

In caso di **affidamento non preadottivo**, di cui alla legge 184/1983, il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l'arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare INPS 16/2008 di attuazione dell'art. 26 del T.U.

Il **congedo di paternità** (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:

morte della madre: il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (non va prodotto il certificato di morte)

grave infermità della madre: il padre produce all'INPS specifica certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico della struttura INPS competente per valutare la compatibilità dell'infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. I certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000)

Chi paga

L'**indennità di paternità** è riconosciuta dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino (morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del figlio al padre). Per le specifiche si rimanda alle istruzioni sopra previste per i lavoratori dipendenti.

Non è prevista la rinuncia all'indennità da parte della madre nei casi di adozione/affidamento.

L'indennità è **pagata direttamente** dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda.

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

A CHI SPETTA

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici/lavoratori dipendenti, e a lavoratrici/lavoratori in agricoltura a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.

A CHI NON SPETTA

L'indennità di congedo non spetta a:

- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.

TERMINE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

Entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 6 mesi.

Spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- mandato di assistenza
- documento d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio/figlia
- stato civile del richiedente ed eventuale data (matrimonio, divorzio, separazione)
- SR163 – Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito
- ultima busta paga
- stato occupazionale di entrambi i genitori
- estratto contributivo richiedente

ALLATTAMENTO

L'indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l'allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento.

A CHI SPETTA

Hanno diritto ai riposi per allattamento le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (non in agricoltura).

TERMINE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora, se l'orario è inferiore a sei. I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- mandato di assistenza
- documento d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio/figlia
- stato civile del richiedente ed eventuale data (matrimonio, divorzio, separazione)
- ultima busta paga

PREMIO ALLA NASCITA-BONUS MAMMA DOMANI

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall'INPS per la nascita o l'adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- mandato di assistenza
- documento d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio/figlia se nato/a
- stato civile del richiedente ed eventuale data (matrimonio, divorzio, separazione)
- SR163 – Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito
- certificato del medico attestante data presunta del parto

QUOTE SINDACALI

DELEGA

Dati personali del cittadino:

NOME	COGNOME	CF
NATO/A IL	A	PR STATO
RESIDENTE IN	CAP	PR STATO
INDIRIZZO		

Dati titolare pensione

Barrare la casella corrispondente:

- ☐ Consento il trattamento dei miei dati per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione

Dichiarazione del cittadino:

Con la presente dichiarazione, ai sensi della *legge 485/72*, io sottoscritto/a delego l'INPS ad effettuare trattenute mensili sulla/e mia/e pensione/i

Spuntare sempre

- Pensione con certificato numero:
- compresa la tredicesima e al netto dei trattamenti di famiglia, per un ammontare pari alle seguenti aliquote percentuali:
- 0.50% sugli importi compresi entro la misura minima del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi
- 0.40% sugli importi eccedenti, ma non superiori al doppio, la misura minima del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi
- 0.35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi

Riscrivere Nome e Cognome

Inserire dati pensione: Categoria e numero

Tali trattenute saranno destinate al Sindacato

Inserire sigla: "ESAARCO Q2"

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca esplicitamente formulata attraverso gli stessi mezzi utilizzati per la presente dichiarazione.

Mi impegno a comunicare all'INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data

Firma

Data e firma titolare pensione

REVOCA

Dati personali del cittadino:

NOME	COGNOME	CF	
NATO/A IL	A	PR	STATO
RESIDENTE IN	CAP	PR	STATO
INDIRIZZO		Tel.	

} Dati titolare pensione

Barrare la casella corrispondente:

☐ Consento il trattamento dei miei dati per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione

← Spuntare sempre

• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	
• Titolare di Pensione Categoria		con certificato numero:	

← Inserire Categoria e
Numero della pensione

Dichiarazione del cittadino:

Con la presente dichiarazione, ai sensi della legge 485/72, art. 23 ed all'accordo applicativo stipulato fra le Organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei pensionati (Art 3 dell'accordo medesimo),
io sottoscritto/a _____ chiedo a codesto Spett.le Istituto di prendere atto, a partire dalla data
di trascrizione della presente lettera, della revoca di delega già rilasciata al
Sindacato _____

← Riscrivere Nome e Cognome

← Inserire sigla sindacato da revocare
(da OBIS-M)

Luogo _____

Data _____

Firma _____

← Data e firma titolare pensione

Alla Sede INPS di

DELEGA

I sottoscritt_ Nat_ a

..... Prov. il

C.F.: Codice INPS (se conosciuto)

In qualità di (1) la cui attività ha sede legale a Prov.

via N° cap

P.IVA: Codice CIDA

DICHIARA

Di conoscere ed accettare lo statuto della confederazione ES.A.AR.CO. (Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio) e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. Si impegna a versare i contributi associativi.

DELEGA L'INPS

ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1968, n° 334 e successive modificazioni a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Confederazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

In merito alla presente delega il sottoscritto è consapevole che:

- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende rinnovata di anno in anno;
- l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 di settembre.

DELEGA INOLTRE

L'I.N.A.I.L., ai sensi delle medesime disposizioni di legge, a riscuotere i relativi contributi associativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 2 marzo 1968, n° 344 e successive modificazioni, nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

.....
Data

.....
Firma Associato

.....
Firma Operatore



Timbro ES.A.AR.CO.

.....
Firma del Responsabile ES.A.AR.CO.

(1) INDICARE: COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

A completamento di quanto indicato nell'ATTO DI DELEGA, in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati si informa che:

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei/Voi conferiti formano e formeranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
2. Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche, o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce dato giudiziario il dato personale idoneo a rilevare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.
3. Il trattamento dei dati avviene per finalità strettamente connesse o strumentali alla delega conferita alla ES.A.AR.CO. e principalmente il sottoscritto:
 - a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto della confederazione;
 - b) consente all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la confederazione su indicata;
 - c) consente al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
 - d) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS;
 - e) consente all'utilizzo dei dati per la rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;
 - f) consente all'utilizzo dei dati per la riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
 - g) consente all'utilizzo dei dati per la formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio degli Enti convenzionati;
 - h) consente all'utilizzo dei dati per la convocazione degli Organi;

Non consente quanto indicato ai punti

- i) I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di rappresentanza e servizio – assistenza e consulenza tecnico-legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile e simili; assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro, formazione professionale tecnica e sindacale degli aderenti – come indicato nello statuto dell'Associazione.
- j) I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
- k) Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
- l) Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge.

L'accesso ai dati e le eventuali operazioni di modifica degli stessi è consentito esclusivamente al titolare della banca dati e al personale da esso espressamente incaricato.

- m) I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati o presso archivi pubblici.
- n) I dati possono essere comunicati ad organismi collegati all'Associazione nonché ad organismi preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza sopra indicate.
- o) L'aderente può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- p) Titolare del trattamento è la ES.A.AR.CO. Con sede in Roma, via Appia Nuova 612.

Responsabile del trattamento dei dati è domiciliato presso

Con sede in Roma via

.....

Avendo ricevuta e letto l'informativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al loro trattamento da parte della ES.A.AR.CO. per i fini, nei modi e nei termini indicati.

.....

Alla Sede INPS di

DELEGA

I sottoscritt_ Nat_ a
..... Prov. il
C.F.: Codice INPS (se conosciuto)
In qualità di (1) la cui attività ha sede legale a Prov.
via N° cap
P.IVA: Codice CIDA

DICHIARA

Di conoscere ed accettare lo statuto della confederazione ES.A.AR.CO. (Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio) e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. Si impegna a versare i contributi associativi.

DELEGA L'INPS

ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1968, n° 334 e successive modificazioni a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Confederazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

In merito alla presente delega il sottoscritto è consapevole che:

- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende rinnovata di anno in anno;
- l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 di settembre.

DELEGA INOLTRE

L'I.N.A.I.L., ai sensi delle medesime disposizioni di legge, a riscuotere i relativi contributi associativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 2 marzo 1968, n° 344 e successive modificazioni, nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

.....
Data

.....
Firma Associato

.....
Firma Operatore



Timbro ES.A.AR.CO.

.....
Firma del Responsabile ES.A.AR.CO.

(1) INDICARE: AZIENDA ASSUNTRICE DI MANODOPERA AGRICOLA / PICCOLO COLONO E COMPARTICIPANTE FAMILIARE (P.C.C.F.)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

A completamento di quanto indicato nell'ATTO DI DELEGA, in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati si informa che:

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei/Voi conferiti formano e formeranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
2. Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche, o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce dato giudiziario il dato personale idoneo a rilevare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.
3. Il trattamento dei dati avviene per finalità strettamente connesse o strumentali alla delega conferita alla ES.A.AR.CO. e principalmente il sottoscritto:
 - a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto della confederazione;
 - b) consente all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la confederazione su indicata;
 - c) consente al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
 - d) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS;
 - e) consente all'utilizzo dei dati per la rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;
 - f) consente all'utilizzo dei dati per la riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
 - g) consente all'utilizzo dei dati per la formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio degli Enti convenzionati;
 - h) consente all'utilizzo dei dati per la convocazione degli Organi;

Non consente quanto indicato ai punti

- i) I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di rappresentanza e servizio – assistenza e consulenza tecnico-legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile e simili; assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro, formazione professionale tecnica e sindacale degli aderenti – come indicato nello statuto dell'Associazione.
- j) I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
- k) Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
- l) Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge.

L'accesso ai dati e le eventuali operazioni di modifica degli stessi è consentito esclusivamente al titolare della banca dati e al personale da esso espressamente incaricato.

- m) I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati o presso archivi pubblici.
- n) I dati possono essere comunicati ad organismi collegati all'Associazione nonché ad organismi preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza sopra indicate.
- o) L'aderente può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- p) Titolare del trattamento è la ES.A.AR.CO. Con sede in Roma, via Appia Nuova 612.

Responsabile del trattamento dei dati è domiciliato presso

Con sede in Roma via

.....

Avendo ricevuta e letto l'informativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al loro trattamento da parte della ES.A.AR.CO. per i fini, nei modi e nei termini indicati.

.....

Alla Sede INPS di

DELEGA

Io sottoscritto/a

Nato/a il a Prov. Stato

C.F.: Codice Controcodice.....

Sede impresa Provincia.....

Indirizzo C.A.P.

Qualifica (*)

DELEGO L'I.N.P.S.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 giugno 1973, n°311 e successive modificazioni a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statuari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

In merito alla presente delega, il sottoscritto è consapevole che:

- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende rinnovata di anno in anno;
- l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, deve essere comunicata all'Associazione in indirizzo.

DELEGA INOLTRE

L'I.N.A.I.L., ai sensi delle medesime disposizioni di legge, a riscuotere i relativi contributi associativi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 giugno 1973, n°311 e successive modificazioni, nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi statuari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.

.....
Data

.....
Firma Associato

.....
Firma Operatore



Timbro ES.AARCO.

.....
Firma del Responsabile ES.AARCO.

(*) INDICARE: ARTIGIANO o COMMERCIANTE

INFORMATIVA AI SENSI DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

A completamento di quanto indicato nell'ATTO DI DELEGA, in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati si informa che:

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei/Voi conferiti formano e formeranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
2. Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche, o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce dato giudiziario il dato personale idoneo a rilevare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.
3. Il trattamento dei dati avviene per finalità strettamente connesse o strumentali alla delega conferita alla ES.A.AR.CO. e principalmente il sottoscritto:
 - a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto della confederazione;
 - b) consente all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la confederazione su indicata;
 - c) consente al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
 - d) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS;
 - e) consente all'utilizzo dei dati per la rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;
 - f) consente all'utilizzo dei dati per la riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
 - g) consente all'utilizzo dei dati per la formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio degli Enti convenzionati;
 - h) consente all'utilizzo dei dati per la convocazione degli Organi;

Non consente quanto indicato ai punti

4. I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di rappresentanza e servizio – assistenza e consulenza tecnico-legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile e simili; assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro, formazione professionale tecnica e sindacale degli aderenti – come indicato nello statuto dell'Associazione.
5. I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
6. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
7. Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge. L'accesso ai dati e le eventuali operazioni di modifica degli stessi è consentito esclusivamente al titolare della banca dati e al personale da esso espressamente incaricato.
8. I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati o presso archivi pubblici.
9. I dati possono essere comunicati ad organismi collegati all'Associazione nonché ad organismi preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza sopra indicate.
10. L'aderente può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
11. Titolare del trattamento è la ES.A.AR.CO. Con sede in Roma, via Appia Nuova 612.

Responsabile del trattamento dei dati è domiciliato presso

Con sede in via

.....

Avendo ricevuta e letto l'informativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al loro trattamento da parte della ES.A.AR.CO. per i fini, nei modi e nei termini indicati.

.....

Alla Associazione di Categoria

Alla Sede INPS di

.....

.....

REVOCA

Io sottoscritto/a

Nato/a il a..... Prov. Stato

C.F.: Codice Controcodice.....

Sede impresa Provincia.....

Indirizzo C.A.P.

Qualifica (*)

COMUNICA

Alla rispettabile direzione dell'I.N.P.S. la propria REVOCA di Adesione alla Associazione di Categoria

In Sigla

In merito a quanto sopra il/la sottoscritto/a avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

- 1) consente all'I.N.P.S. il "trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata;
- 2) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'I.N.P.S.
- 3) non consente quanto indicato nei punti

Quanto sopra con effetto immediato, pertanto diffida codesta I.N.P.S. ad effettuare la ritenuta sindacale

In fede

.....

Data

.....

Firma

(1) (*) INDICARE: COLTIVATORE DIRETTO/IMPRENDITORE AGRICOLO / AZIENDA ASSUNTRICE DI MANODOPERA AGRICOLA / PICCOLO COLONO E COMPARTICIPANTE FAMILIARE (P.C.C.F.)

Alla Sede INPS di

.....

REVOCA

Io sottoscritto/a

Nato/a il a..... Prov. Stato

C.F.: | | | | | | | | | | | | | | | Codice Controcodice.....

Sede impresa Provincia.....

Via Nr. C.A.P.

Qualifica (*)

COMUNICA

Alla rispettabile direzione dell'I.N.P.S. la propria REVOCA di Adesione alla Associazione di Categoria

In Sigla

In merito a quanto sopra il/la sottoscritto/a avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

- 1) consente all'I.N.P.S. il “trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata;
- 2) consente l'eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'I.N.P.S.
- 3) non consente quanto indicato nei punti

Quanto sopra con effetto immediato, pertanto diffida codesta I.N.P.S. ad effettuare la ritenuta sindacale

In fede

.....

.....
Firma

(*) INDICARE: ARTIGIANO o COMMERCIANTE

REVOCA ALLA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI

Alla Sede INPS di

e.p.c. Al Sindacato Pensionati

Io sottoscritto/a C.F.:

Nato/a il a Prov. Stato

Residente in Prov. Stato

Indirizzo C.A.P.

Telefono Cellulare Email

Titolare di Pensione N. Cat.

In conformità:

- all'accordo
del stipulato dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 23 della
legge 10.8.72, n.486;

- Alla formulazione
contenuta nella delega concordata dai firmatari del medesimo accordo;

con la presente

REVOCO

la delega precedentemente conferita al Sindacato Pensionati

..... Codice n.

Con la presente, inviata nei termini stabiliti dall'Accordo del, invito codesta Sede Provinciale INPS a non procedere alla trattenuta dei contributi sindacali sulla pensione a favore della suddetta Organizzazione. Avendo ricevuto, a norma di quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 196/03, l'informativa sul "trattamento" dei dati personali, dichiaro di:

- consentire che gli stessi siano comunicati all'INPS;
- consentire all'INPS il "Trattamento" dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la suindicata Associazione.

In fede

Data

Firma

Timbro per ricevuta della Sede INPS